

RICORSO N. 7619

UDIENZA DEL 26/03/2018

SENTENZA N. 32/18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE DEI RICORSI

CONTRO I PROVVEDIMENTI

DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Pres. Francesco Antonio GENOVESE | - Presidente |
| 2. Dott. Massimo SCUFFI | - Componente |
| 3. Prof. Mario LIBERTINI | - Componente |

Sentito il relatore dott. Massimo Scuffi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BIOTAKE GMBH

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* **** *

Svolgimento del processo

La Biotake GmbH ,soc.di diritto tedesco,lamentava che l'UIBM con provvedimento 281443 del 6.7.2017 avesse dichiarato l'opposizione proposta quale titolare anteriore del marchio ALCOVIT rispetto alla registrazione del marchio nazionale ARCOVIT depositato per la medesima classe(5)inammissibile in quanto privo delle indicazioni di cui all'art.176 comma 2 lett.C Dlgs 30/2005 cioe' dei "motivi" .

Assumeva l'istante che dalla documentazione prodotta era peraltro possibile ricostruire i motivi dell'opposizione nonostante la mancata indicazione nello spazio del modulo e che nel *software* predisposto dall' Uibm non era prevista segnalazione di omissione e possibilita' di rimediarsi.

Precisava che si era trattato di una svista meramente materiale e che -ancorche' non fossero stati esplicitati i motivi -era comunque possibile valutare la fattispecie in contestazione.

Adduceva che non era stato rispettato ne' il principio di prevalenza della sostanza sulla forma ne' quello di reciproca collaborazione tra utente ed Amministrazione.

Ribadiva che nessuna indicazione di allerta avvisava l'utente di tornare sui suoi passi per rimediare l'eventuale errore o la dimenticanza commessi e che il mancato inserimento dei motivi non veniva in alcun modo segnalato.

Chiedeva pertanto annullamento del provvedimento impugnato ed -in subordine nel merito -declaratoria di confondibilita' dei due segni in quanto visivamente e foneticamente quasi identici.

Motivi della decisione

Osserva la Commissione che benché il modulo informatico dell'opposizione non sia così chiaro ed articolato come il modulo cartaceo per ragioni di semplificazione e velocizzazione della procedura esiste comunque un apposito spazio per specificare i motivi a sostegno del ricorso.

Lo stesso opponente da atto di non aver completato tale casella per mera svista e forse anche per una non perfetta familiarità con il sistema che non prevede -per questo adempimento-alcuna segnalazione di allerta.

Ora si può convenire con l'istante che nel procedimento amministrativo la sanzione dell'inammissibilità per determinate omissioni e/o incompletezze formali potrebbero essere in qualche modo evitata attraverso una più stretta e leale cooperazione informativa tra richiedente ed Ufficio,ma nel caso di specie si è al cospetto di una totale inosservanza ad un adempimento fondamentale nell'economia della domanda cioè l'indicazione dei motivi sui quali essa si fonda come prescritto dall' art.176 cpi

Vi è dunque una assoluta indeterminatezza dei motivi ,non risultando neppure segnalati gli articoli di legge cui si riferiscono le ragioni di doglianza ,per cui in un caso del genere anche una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento non potrebbe consentire di ravvisare nella comminata inammissibilità profili violativi del principio di ragionevolezza e proporzionalità'.

Ne' sostengasi che in assenza di esplicitazione dei motivi essi avrebbero potuto essere desunti dal contesto dell'opposizione.

Diverse sono infatti le fattispecie previste ora dall'art.12 lettera ^{c)} ~~e)~~ ora dall'art.12 lettera d) cpi per cui era necessario includere nell'atto preventive indicazioni per dirigere l'indagine dell'esaminatore non abilitato a ricercare ne' tanto meno a ricostruire d'ufficio un volonta' di parte inespressa.

Il ricorso va pertanto rigettato.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso
Roma, 26.3.2018

Il Cons estensore
Dr. Massimo Scuffi



Il Presidente
dr. Antonio Genovese



Depositata in Segreteria

Addi 16 maggio 2018

IL SEGRETARIO

